

Comunicazione destinata agli utilizzatori nell'Unione europea di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nella Comunità nel 2006, a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾

(2005/C 168/03)

La presente comunicazione riguarda le seguenti sostanze:

- clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115,
- altri clorofluorocarburi completamente alogenati,
- tetracloruro di carbonio,
- halon,
- 1,1,1 tricloroetano,
- idrobromofluorocarburi (HBFC),
- bromoclorometano.

La presente comunicazione è destinata agli utilizzatori che intendono:

1. impiegare le suddette sostanze nell'ambito della Comunità per la fabbricazione di inalatori-dosatori,
2. acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore (e non da un distributore di tali sostanze nella Comunità) o importarle nella Comunità per attività di laboratorio e di analisi.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne alla Comunità.

La decisione IV/25, adottata dalle Parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali è possibile consentire la produzione e il consumo dopo la scadenza del programma di eliminazione graduale.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2038/2000, stabilisce la necessità di determinare i quantitativi delle suddette sostanze controllate destinati ad usi essenziali che possono essere autorizzati nella Comunità nel 2006, conformemente alla decisione IV/25 delle Parti del protocollo di Montreal.

Le Parti del protocollo di Montreal potrebbero adottare, nel dicembre 2005, una decisione che autorizzi i livelli massimi di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC nel 2006 destinati agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche di cui all'allegato I, alle condizioni fissate dalla riunione delle Parti al paragrafo 2 della decisione VII/28.

Ai sensi della decisione X/19 adottata dalle Parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99 % per l'1.1.1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio. Queste sostanze e miscele ad elevato grado di purezza contenenti sostanze controllate saranno fornite esclusivamente in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a tre litri oppure in fiale in vetro da 10 millilitri o più piccole, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono e limitate ad attività di laboratorio e di analisi; occorre inoltre specificare che le sostanze usate o in eccesso devono, se possibile, essere raccolte e riciclate. Nel caso in cui il riciclaggio risulti impossibile il materiale deve essere distrutto secondo le modalità descritte all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004, GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28.

La decisione XV/8 adottata dalla Parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate che figurano negli allegati A, B e C (sostanze del gruppo II e III) del protocollo di Montreal per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione della settima riunione delle Parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle Parti.

Attualmente il protocollo di Montreal non prevede esenzioni per l'impiego del bromuro di metile per attività di laboratorio e di analisi; pertanto, tutti gli usi di bromuro di metile all'interno della Comunità europea non sono conformi al regolamento. Per ulteriori informazioni sull'impiego del bromuro di metile per attività di laboratorio e di analisi, chiunque intenda utilizzare tale sostanza deve contattare la Commissione all'indirizzo indicato di seguito o consultare il sito web sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) (<http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm>).

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 e del regolamento (CE) n. 2038/2000, la procedura di assegnazione di quantitativi di sostanze controllate per gli usi essenziali di cui sopra è la seguente:

1. Le imprese che non sono in possesso di un contingente per il 2005 e che desiderano richiedere alla Commissione un contingente per usi essenziali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 devono contattare la Commissione entro e non oltre il 2 settembre 2005 al seguente indirizzo:

Protezione dello strato di ozono
Commissione europea
Direzione generale Ambiente
Unità ENV.C.4 — Emissioni industriali
BU9 6/137
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 87 64
E-mail: env-ods@cec.eu.int

2. Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori delle sostanze elencate all'inizio della presente comunicazione. Nel caso dei CFC da impiegare negli inalatori-dosatori, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul foglio elettronico disponibile sul sito Internet dell'ODS <http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm>. Per gli usi di laboratorio, ciascun richiedente deve fornire le informazioni richieste sul modulo disponibile sul sito Internet.

Una copia della richiesta deve essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (cfr. allegato I per gli indirizzi).

3. Soltanto le richieste pervenute entro il 2 settembre 2005 saranno esaminate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
4. La Commissione assegnerà i contingenti a tali utilizzatori, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e il quantitativo interessato.
5. In base alla suddetta procedura, la Commissione notificherà, tramite decisione, ai richiedenti i quantitativi di sostanze controllate autorizzati nella Comunità per il 2006 ai fini della produzione e dell'importazione.
6. Gli utilizzatori titolari per il 2005 di un contingente per usi essenziali di una sostanza controllata possono presentare, tramite il sito Internet dell'ODS, una richiesta a un produttore comunitario o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per una sostanza controllata fino al limite autorizzato per il loro contingente. Il produttore deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre il quantitativo di sostanza controllata indicato nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro informa preliminarmente la Commissione delle autorizzazioni che saranno rilasciate.

ALLEGATO I

BELGIQUE/BELGIË

Mr Alain Wilmart
Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de
l'Environnement
Place Victor Horta, 40 — Bte 10
B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Air Pollution Prevention Department
Vršovická 65
CZ-100 10 Praha 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen
Miljøstyrelsen (EPA)
Strandgade 29
DK-1401 København K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt
Ministry for Environment
Dept. IG 11 5
P.O. Box 120629
DE-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia
Environment Management and Technology Department
Narva mnt 7A
EE-15172 Tallin

ΕΛΛΑΣ

Mrs Elpida Politis
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works
International Activities and EEC Department
17 Ameliedos Street
EL-115 23 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez
Ministerio de Medio Ambiente
Subdirección General de Calidad Ambiental
Pza San Juan de la Cruz s/n
ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Matthieu LASSUS
Ministère de l'Environnement
DRPR/BSPC
20, avenue de Ségur
F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan
Inspector (Environment)
Dept of Environment Heritage and Local Government
Custom House
Dublin 1
Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru
Dept of Environment and Territory
DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo
Via Cristoforo Colombo 44
IT-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos
Environment Service
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate
Ministry of Environment
Environmental Protection Department
Peldu Iela 25
LV-1494 — Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina
Ministry of Environment
Chemicals Management Division
Jaksto str. 4/9
LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer
Administration de l'Environnement
Division Air/Brut
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth
PO Box 351
Ministry of Environment and Water
Department for Air Pollution and Noise Control
HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Vassallo
Malta Environment and Planning Authority
Environment Protection Directorate
Pollution Control, Wastes and Minerals
C/o Quality Control Laboratory
Industrial Estate Kordin
MT-PAOLA

NEDERLAND

Mr M. Hildebrand
Ministry of Environment
Rijnstraat 8
2500 GX Den Haag
Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik
Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
Chemicals Department
Stubenbastei 5
AT-1010 Wien

POLSKA

Pan Janusz Kozakiewicz
Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej
ul. Rydygiera 8
PL-01-793 Warszawa

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes
Ministério do Ambiente
Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585
PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič
Ministry of the Environment and Spacial Planning
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Vojkova 1b
SL-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak
Ministry of the Environment
Air Protection Department
Nam. L. Stura 1
SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
Chemicals Division
Mechelininkatu 34a
FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvårdsverket
Blekhölmsterassen 36
SE-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves
Global Atmosphere Division
UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs
3rd floor — zone 3/A3
Ashdown House
123 Victoria Street
London SW1E 6DE
United Kingdom
